X 6172

Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Deliberazione 1278 del 16 MAR. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Maccioni Fernando Antonio

Il Direttore Generale

acquisita la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

atteso che l'Amministrazione Comunale di Siliqua ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°27/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Maccioni Fernando Antonio, codice fiscale MCC FNN 43B25 I734X, codice azienda IT078CA093

considerato che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 146/2001 per complessive lire 1.358.800 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Maccioni Fernando Antonio, codice fiscale MCC FNN 43B25 I734X, codice azienda IT078CA093, in quanto coerente con le normative vigenti

recepito il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

Azienda Unità Sanitaria Locale 7
Carbonia

Segue Deliberazione n 1278 /2001

DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°27/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°146/2001

- **Confermare** la liquidazione di lire 1.358.800 pari al 60% dell'importo dovuto a favore dell'Allevatore Sig.Maccioni Fernando Antonio codice fiscale MCC FNN 43B25 I734X, codice azienda IT078CA093

- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile

- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale**".

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE USL 7 CARBONIA

Il Direttore Generale
Simeone

DIRAMM

DIRSAN

ISP

ADD G.P.

Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° 1278 /2001 risulta affissa all'albo legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 19 MAR. 2001 al 28 MAR. 2001

Il Responsabile Affari Generali

Il Responsabile del procedimento
Carta

Off. Polizia Locale

Prot. int. n° 892/3

L'anno 2000 addì 8 del mese di Ottobre io sottoscritto Messo Comunale, certifico di aver notificato in data odierna il presente atto consegnandone copia a mani di Tatte Ottavio

Il Messo Notificatore

Comune di SILIQUA

Provincia di Cagliari

Ufficio di Polizia Municipale

Corso Repubblica 103 – 09010 SILIQUA

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 27 DEL 07 OTT. 2000

Prot. n. 8965

(Art. 38 L. 08.06.1990 n° 142, e successive modificazioni e integrazioni)

IL SINDACO

VISTE le denunce di sospetto focolaio di Febbre catarrale degli ovini, **Blue Tongue** secondo la definizione scientifica internazionale, emesse dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.7 di Carbonia in data 11.09.2000, n. prot.2372 in seguito agli accertamenti su alcuni ovini provenienti dagli allevamenti situati nel Comune di Siliqua;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere affinché possa essere limitata la diffusione dell'infezione nel territorio circostante per tutelare tutti gli allevamenti ovini e caprini non colpiti da tale malattia;

VISTO il T.U. delle LL.SS. 27.07.1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTA la legge 23.01.1968, n.34;

VISTA la Legge 23.2.1978, n. 833;

VISTO il D.P.R. 24.05.1988, n.231;

VISTA la Legge 02.06.1988, n.218;

VISTO il D.M. 20.07.1989, n. 298;

VISTA la Legge Regionale 08.07.1985, n.15,

VISTA la Legge 08.06.1990, n.142;

VISTO il D. Lgs. 14.12.1992, n.86,

VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;

VISTO il Decreto n. 502 /92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998, n.112;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 10.04.1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

VISTO il Decreto del D.P.R. 17.05.1996, n.362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;

VISTA la nota del Min. della Sanità emanata con nota n.600.6/24461/82N/4457 del 28.08.2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della Regione Sardegna;

TENUTO conto che l'applicazione dello stamping-out potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;

CONSIDERATO che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio;

DICHIARA

ZONA INFETTA da febbre catarrale degli ovini (**Blue Tongue**) il territorio del Comune di Siliqua sito in località : **PERDA MANAGUS.**

ORDINA

A tutti gli allevatori presenti nel territorio di Siliqua a mantenere comportamenti, nell'espletamento delle loro attività, consoni ad evitare il diffondersi della Febbre catarrale degli ovini (**Blue Tongue**). Più precisamente ogni allevatore di ovini, caprini e bovini deve:

1. L'immediato abbattimento in loco degli ovini , dei caprini e bovini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nelle aziende dei proprietari segnalati dal Servizio Veterinario;
2. Sorvegliare il proprio bestiame, segnalando al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. N.7 di Carbonia, i casi sospetti e il numero di animali eventualmente già morti;
3. Trattenere in isolamento tutti gli animali sospetti di essere infettati, nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi della medesima azienda;
4. Tenere conto del possibile ruolo di insetti vettori della malattia contro i quali dovrà essere adottata una radicale lotta di disinfestazione, utilizzando disinfettanti appropriati agli animali e ai luoghi;
5. Sotterrare in loco le carcasse di animali morti per malattia;
6. Astenersi ad effettuare movimenti all'esterno della propria azienda di animali delle specie sensibili (ovini, caprini e bovini), di carni, di carcasse, di mangimi, di deiezioni, di lettiere e di letame senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che sarà rilasciata previo il nullaosta del Servizio Veterinario competente;
7. Effettuare la disinfezione delle entrate e delle uscite dei locali o luoghi di permanenza del bestiame con adatte sostanze come l'idrato di calce al 20%.

Al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. N.7 DI Carbonia di effettuare tutti gli interventi necessari per debellare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue). Più precisamente dovranno essere effettuati :

1. Il controllo ufficiale degli allevamenti affetti dalla malattia;
2. Il censimento, nelle aziende sospette di essere infettate dalla malattia, di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati;
3. Un'indagine epidemiologica volta ad accertare tutti gli elementi conoscitivi sull'entità, durata e origini della malattia.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da £.1.000.000 a £.5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a £.300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da £.500.000 a £.2.500.000.

DEMANDA

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per il tramite di personale all'uopo incaricato, il compito di effettuare un corretto smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti mediante incenerimento o infossamento come da D.Lgs. n.502/92.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata ai seguenti Uffici e destinatari:

Albo sede
Sig. Prefetto di Cagliari
Procura della Repubblica di Cagliari
Assessorato Regionale Igiene e Sanità Servizio Sanitario – Cagliari
Provincia di Cagliari – Ass. Difesa del'ambiente – Servizio Antinsetti - Cagliari
Servizio Veterinario Az.USL n. 7 Carbonia c/o Comune di Siliqua
Responsabile Servizio Veterinario Az. USL n° 7 – Carbonia
Responsabile Servizio Veterinario Az. U.S.L. N.8 - Cagliari
Direttore Generale Az. U.S.L. n.7 – Carbonia
Direttore Generale Az. U.S.L. N.8 - Cagliari
Stazione Carabinieri- Siliqua - Stazione Forestale –Siliqua - Ufficio di Polizia Municipale – sede
Ufficio Tecnico - sede
Comuni limitrofi:MUSEI–VILLAMASSARGIA-DOMUSNOVAS-IGLESIAS-CARBONIA-GONNESA- VALLERMOSA - BUGGERRU-FLUMINIMAGGIORE – UTA - VILLASPECIOSA.
Sigg. 1) MACCIONI FERNANDO ANTONIO Az. Loc. Perda Managus; 2) CAMBA ROBERTO Az. Loc. Perda Managus.

Tutti gli Agenti della forza pubblica, gli incaricati del servizio anagrafe bestiame, gli esercenti autotrasportatori in genere, ciascuno secondo la propria competenza sono incaricati della osservanza della presente ordinanza.

I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria e puniti ai sensi del vigente Testo Unico Legge Sanitaria.

Siliqua 07 OTT. 2000

Il Sindaco

COMUNE DI SILIQUA (CA) Ufficio Polizia Municipale

Per copia conforme all'originale

Siliqua, lì 13 DIC. 2000

L' Impiegato Incaricato

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI SILIQUA (CA)

Comune di SILIQUA

Provincia di Cagliari

Ufficio di Polizia Municipale

Corso Repubblica 103 – 09010 SILIQUA - CA

DETERMINAZIONE N. 166 **del** 12 GEN 2001

IL SINDACO

VISTA il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954 n.320;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833;
VISTA la Legge 23 gennaio 1968 n.34
VISTA la Legge 02 giugno 1988 n.218;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989 n.298;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996 n.587;
VISTA la nota ARIS prot. n. 27791 del 30 Agosto 2000;
VISTA la propria Ordinanza n. 27 del 7 OTT. 2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli/ovini/caprini colpiti da Febbre Catarrale degli Ovini;
VISTA la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario della Az. U.S.L. N.7 DI Carbonia sui capi ovini/caprini abbattuti e distrutti in applicazione dlla Ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del Sig. MACCIONI FERNANDO ANTONIO, nato a SILIQUA il 02-02-1943
Residente in SILIQUA, Via/Loc. C/SO REPUBBLICA, 7
n. 205, codice fiscale MCC FNN 43B02 I734N
VISTO il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana dal 28-08-00 al 17-11-00, che fa parte integrante del presente atto;

DETERMINA

In Lire #2.264.666# (DUEMILIONI DUECENTO SESSANTA QUATTRO MILA SEICENTO SESSANTA) =
L'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al Sig. MACCIONI FERNANDO ANTONIO
Nato a SILIQUA il 02-02-1943 residente nel Comune di SILIQUA
Via C/SO REPUBBLICA n. 205 codice fiscale n. MCC FNN 43B02 I734N

Siliqua 12 GEN. 2001

IL SINDACO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI SILIQUA (CA)